



Comune di Corchiano

Ordinanza n° 23

***Strategia Rifiuti Zero: riduzione dei rifiuti, incremento della raccolta differenziata, mitigazione dell'impatto ambientale.***

***"Divieto dell'uso e della commercializzazione sul territorio comunale dei sacchi di asporto merci monouso in polietilene, dei materiali e delle stoviglie monouso non biodegradabili".  
Progetto "Corchiano Plastic Free".***

## IL SINDACO

### Premesso che:

- L'enorme quantità di rifiuti in plastica di qualsiasi tipo, ha prodotto negli ultimi anni un drammatico impatto sull'ambiente sia terrestre che marino, tale da metterne a repentaglio lo stesso equilibrio naturale, a tal punto che in molti casi è stata dimostrata l'interferenza della plastica nella "catena alimentare";
- I dati annuali parlano di una produzione a livello mondiale di 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui 8 milioni di tonnellate circa ogni anno finiscono nell'oceano. Tutto questo rappresenta una minaccia per le specie marine, gli ecosistemi e un grande rischio anche per la salute umana;
- L'Unione Europea ha emanato nel corso del 2018 specifiche direttive al fine di una riduzione su tutto il territorio europeo dell'uso delle stoviglie in plastica monouso, come precipuo intervento atto alla salvaguardia del mare, dei laghi e dei fiumi;
- Le Amministrazioni, in base alla normativa vigente, devono assumersi l'obbligo e, più in generale, l'impegno puntuale a predisporre ed attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione della quantità di rifiuti e in ultima analisi alla sostenibilità ambientale del territorio;
- Le Amministrazioni locali devono attivarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo così in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica, tanto più che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, la tassa sulla raccolta dei rifiuti sarà destinata ad aumentare, con un ulteriore aggravio delle sanzioni per i comuni che non sapranno rispettare gli obblighi previsti;

- I costi di conferimento ricadono completamente sul bilancio comunale e quindi sui cittadini, oltre che sul bilancio ecologico del territorio;
- I sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente, nonché le stoviglie monouso dello stesso materiale impiegate in grande quantità, producono gravi impatti ambientali sin dalla loro produzione ed in special modo nella fase di smaltimento, soprattutto quando illecito;
- L'utilizzo esclusivo di materiale biodegradabile per i sacchetti monouso, per i contenitori di liquidi e per le stoviglie monouso, consentirebbe al contrario di ridurre notevolmente l'impatto ambientale, limitare le emissioni di CO2 e mitigare le criticità relative allo smaltimento dei rifiuti e all'inquinamento dei nostri mari;

#### Considerato che:

- Il 16 gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la "Strategia Europea per la plastica" al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi in plastica nell'EU entro il 2030 per affrontare la sfida delle microplastiche e frenare l'utilizzo di plastica monouso;
- Il 19 dicembre 2018 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno stabilito di avviare le procedure perché nell'ambito dell'intero territorio dell'Unione si addivenga al taglio della produzione di oggetti monouso in plastica a partire già dal 2021;
- Dal 1 gennaio 2019 in Italia è vietato vendere sul territorio nazionale i bastoncini in plastica per igiene personale (cotton fioc) e dal gennaio 2020 sarà inoltre vietato mettere in commercio prodotti cosmetici che contengano microplastiche;
- Con l'art. 9 bis del D.L. 91/2017, come convertito in legge dall'art.1 della L. 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa e alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- Si rende necessario assumere con opportuna urgenza le misure volte, in un primo momento, alla **riduzione al minimo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto monouso in plastica non biodegradabile**, quali sacchetti da asporto, bicchieri (di qualsiasi dimensione), piatti, posate, cannucce, mescolatori per bevande, coppette e ciotoline, bastoncini per palloncini e bastoncini cotonati (*cotton fioc*), fino a giungere alla loro progressiva eliminazione sull'intero territorio comunale;
- Si rende opportuno disporre in via sperimentale sul territorio comunale il divieto progressivo dell'utilizzo e della vendita dei prodotti appartenenti alle predette categorie merceologiche;
- È necessario salvaguardare i beni comuni e gli interessi pubblici connessi all'ambiente, implementando la "Strategia Rifiuti Zero" adottata dal Comune di Corchiano, attraverso la riduzione del consumo di materiali in plastica monouso e il superamento delle attuali percentuali di raccolta differenziata;

### Richiamata:

- La delibera n. 49 del 31 gennaio 2019, dove la Giunta della Regione Lazio si è impegnata a diventare, già nell'anno 2019, la prima **Regione Plastic Free**, attraverso l'implementazione del Piano Regionale dei Rifiuti che in particolare si articola in 5 azioni atte a sostenere la riduzione della produzione dei rifiuti, azioni che si fondano sul principio europeo delle 5 R: Riduci, Recupera, Ricicla, Rigenera e Riusa;

### Preso atto:

- Che questa Amministrazione Comunale, all'interno della "Strategia Rifiuti Zero", si vuole impegnare in un percorso virtuoso e progressivo, per rendere il Comune di Corchiano "**Comune Plastic Free**", ovvero libero dalla plastica, consapevoli che le istituzioni devono essere le prime a dare il buon esempio;
- Che questa Amministrazione Comunale si è prefissata di raggiungere i seguenti obiettivi:
  - Ridurre ulteriormente la produzione di rifiuti;
  - Rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota dei rifiuti differenziati molto meno costosi;
  - Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili;
  - Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;
  - Utilizzare feste, sagre, manifestazioni sportive e ludiche in genere, come veicolo per sensibilizzare la popolazione e far crescere una cultura attenta all'ambiente, promuovendo tutte quelle azioni volte a sostenere il "principio della riconversione ecologica dell'economia e degli stili di vita";
  - Attivare fin da subito, in adesione alla normativa europea che prevede il divieto di produzione di oggetti monouso in plastica a partire dal 2021, ogni utile iniziativa finalizzata a limitarne l'uso e la commercializzazione sul territorio comunale;

### Visti:

- Lo Statuto Comunale vigente;
- L'art. 9-bis del D.L. n. 91/2017;
- La delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 31.01.2019;
- Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 al comma 2, che prevede "I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con propri regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3;

**Ritenuto:**

- Indispensabile adottare ogni misura utile a prevenire ed eliminare pericoli di igiene e sanità pubblica, a ridurre la produzione di rifiuti "indifferenziati" e a sviluppare con maggiore intensità l'attività di raccolta differenziata nel territorio comunale;

**Attesa** la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

## **ORDINA**

### **A decorrere dal 1 giugno 2019**

- Gli esercenti, le attività commerciali (anche ambulanti), artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande operanti sul territorio del Comune di Corchiano, a decorrere dal 1 giugno 2019 **non potranno più distribuire ai propri clienti sacchetti da asporto monouso (shopper) in materiale non biodegradabile.**  
È consentito esclusivamente fino al 31 maggio 2019 l'utilizzo delle eventuali scorte giacenti nei propri magazzini;
- In occasioni di feste pubbliche, manifestazioni, concerti, sagre, mercatini, eventi sportivi e ludici ed eventi simili che si svolgono su suolo pubblico, in maniera sia occasionale che periodica, **è vietato a commercianti, privati, associazioni e enti, di commercializzare e/o distribuire agli espositori partecipanti ed agli utenti, sacchetti da asporto, nonché stoviglie monouso (piatti, bicchieri, posate, cannuce, bastoncini mescolatori per bevande, palette per gelati, coppe, coppette, coperchi, ciotole e ciotoline, aste per palloncini, etc.) che non siano realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile;**

### **A decorrere dal 01 gennaio 2020**

- Gli esercizi commerciali operanti sul territorio comunale che svolgono attività di ristorazione, quali bar, pub, birrerie, ristoranti, pizzerie, paninerie, take away, rosticcerie, friggitorie e attività simili aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli esercizi per i generi alimentari, quali supermercati, botteghe di vicinato, ecc. ed ogni altro esercizio commerciale abilitato alla vendita di stoviglie per alimenti, **a decorrere dal 01 gennaio 2020 dovranno esercitare esclusivamente la vendita, la distribuzione, l'utilizzo e il consumo di "materiale monouso" di qualsiasi forma e dimensione del tipo biodegradabile e/o compostabile,** quali:
  - posate (forchette, coltelli, cucchiari e bacchette)
  - piatti
  - bicchieri

- coppe, coppette, coperchi, ciotole e ciotoline
- cannuce e palette per gelati
- mescolatori per bevande
- aste per palloncini
- bustine sottovuoto per alimenti
- bastoncini cotonati, cotton fioc
- pellicole trasparenti
- tovaglie monouso

Per questi materiali è consentito, limitatamente ai successivi 30 giorni di entrata in vigore ed efficacia della presente ordinanza, la progressiva eliminazione delle eventuali scorte giacenti nei propri banchi e magazzini, del materiale monouso non biodegradabile e/o compostabile;

Alla luce di quanto sopra esposto,

## **È FATTO OBBLIGO**

A tutti i residenti e/o visitatori del Comune di Corchiano, **di utilizzare esclusivamente “materiale monouso” del tipo biodegradabile e/o compostabile** come sopra meglio specificato.

## **AVVERTE**

**Che** le violazioni di quanto previsto dalla seguente Ordinanza, fermo restando la parte IV parte del D.Lgs. n. 152/2006, ove non costituiscono reato e non siano specificatamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite secondo i principi contenuti nell'art. 11 e art. 16 della legge 689/81 e ss.mm. e ii., ed ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., (come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 3/2003) e dai vigenti Regolamenti Comunali di Polizia Urbana, di Igiene e del Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile penalmente ai sensi delle vigenti leggi, con le sanzioni amministrative appresso specificate:

- **da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00)**, da applicare ad esercenti e operatori commerciali anche di tipo ambulante, come sopra meglio individuati, a privati, associazioni, enti etc, che in occasione di feste pubbliche, manifestazioni, concerti, sagre ed eventi similari che si svolgono sul suolo pubblico, sia occasionali che periodici, commercializzano, utilizzano o distribuiscono ai partecipanti ed utenti sacchetti da asporto nonché stoviglie e materiali monouso, come sopra meglio specificati, che non siano realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile in violazione della presente ordinanza sindacale;
- qualora il trasgressore sia un esercente commerciale che incorra per più di due volte nella violazione della presente ordinanza nell'arco di sei mesi, si procederà, oltre ad

irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche alla sospensione temporanea dell'attività commerciale di vendita per almeno giorni sette;

**Che** i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e ss.mm. ii.


## DISPONE

- Che alla presente Ordinanza sia data la più ampia divulgazione e pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio on line e pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente, oltre al coinvolgimento degli esercenti, degli operatori commerciali, delle Associazioni comprese quelle di Categoria e Ambientaliste oltre che dei cittadini, prima della sua entrata in vigore;
- L'immediata esecutività del presente provvedimento;
- Che le precedenti Ordinanze Sindacali contrastanti con la presente si intendono abrogate;
- La pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune di Corchiano;
- La trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, a: Prefettura di Viterbo, ASL di Viterbo, Provincia di Viterbo, ARPA Lazio di Viterbo, Comando Stazione dei Carabinieri di Corchiano, Comando Stazione Carabinieri Forestale, Comando di Polizia Locale e a tutti gli Uffici e Servizi del Comune di Corchiano;

La Polizia locale, gli Organi di PG e le competenti Strutture del Servizio Sanitario Nazionale sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione di Roma entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 119 comma 2 dell'Allegato I al D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in entrambi i casi dalla data di pubblicazione/notificazione del presente avviso.

Palazzo Municipale di Corchiano, li 20 marzo 2019



IL SINDACO  
Dott. Paolo Parretti